

**Il presente provvedimento
è stato dichiarato
immediatamente esecutivo**

2 fol n° 69 / 19.01.15

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro 145 del 19.02.2015

OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle attività della Funzione Affari Legali dell'ASL di Salerno.

La presente deliberazione si compone di n. ro 10 pagine , di cui n.ro 6 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Direttore della Struttura Funzione Affari Legali propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;


II DIRETTORE
F.C. AFFARI LEGALI
Avv. Walter Maria Ramunni

FIRMA 


ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data <u>17 FEB. 2015</u> , il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	SI	NO
• Conferma che NON vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• in alternativa, attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIRMA 		

Il Direttore della Funzione Affari Generali attesta che l'istruttoria della presente proposta di delibera è completa in termini di forma in quanto sono stati prodotti tutti gli atti richiamati e per la stessa sono stati acquisiti i pareri dei Direttori delle Funzioni centrali ritenuti competenti sull'argomento trattato.

Data 17 FEB. 2015 Firma 

La Direzione Strategica ha espressamente richiesto, per le vie brevi, la seguente attestazione:
si attesta che **NON sussistono/SUSSITONO E VENGONO ALLEGATI PARERI** del Collegio Sindacale dalla data di costituzione dell'Azienda su proposte analoghe, per oggetto, materia o normativa utilizzata, ciò al fine di consentire valutazioni omogenee e ispirate ai principi di equità formale e sostanziale.

La presente proposta È GIÀ STATA PRESENTATA e restituita al proponente in data _____ (solo in caso positivo)

Data _____

Firma _____

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA FUNZIONE AFFARI LEGALI

OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle attività della Funzione Affari Legali dell'ASL di Salerno.

PREMESSO

- che la funzione "Affari Legali" è istituzionalmente preposta alla tutela legale diretta ed indiretta degli interessi dell'Azienda da esplicarsi sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- che all'esercizio della professione forense sono abilitati i dipendenti che, in possesso dei requisiti di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, siano iscritti nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti istituito presso i singoli Ordini Forensi;
- che ai fini dell'iscrizione dei dipendenti di questa Azienda, che siano in possesso dei requisiti di legge di cui al R.D. 1578 del 1933, nell'apposito Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti è necessario che i medesimi siano stabilmente assegnati all'Ufficio Legale dell'Azienda - istituito sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo (art. 3, lett. b, R.D.L. 1578/1933) - per la gestione delle cause e degli affari propri dell'Azienda medesima, con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri Uffici amministrativi allo scopo di assicurare e salvaguardare l'autonomia di giudizio e di iniziativa degli avvocati normalmente garantita nell'esercizio della professione in forma libera (ex multis Cass. SS.UU. n. 18359/2009; 1164/2000; 450/2000; 418/2000; parere CNF n. 30 del 23.02.2011);

VISTI

- l'art. 5 del D. Lgs. 30/04/2001 n. 165 e s.m.i., nella parte in cui attribuisce alle PP.AA. il potere di organizzazione degli uffici e l'individuazione delle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro;
- gli artt. 61, comma 2, lett. b) e 64 del CCNL dirigenza STAP 5/12/96 che disciplinano gli onorari ed i compensi professionali spettanti ai dirigenti avvocati;
- l'art. 9 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito dalla L. 11/8/2014 n. 114 in materia di onorari e compensi per l'attività giudiziale e stragiudiziale dovuti agli avvocati degli uffici legali della P.A. iscritti negli Albi Speciali;

RITENUTO

- che, al fine della corretta ed uniforme gestione delle attività della Funzione Affari Legali dell'ASL Salerno, nella quale sono confluiti gli uffici delle ex AA.SS.LL. Salerno 1 di Nocera Inferiore, Salerno 2 di Salerno e Salerno 3 di Vallo della Lucania e del trattamento giuridico-economico del personale ivi operante, occorra adottare un apposito Regolamento di attuazione;

ATTESTATO

- che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche ed integrazioni;

propone

- l'approvazione del Regolamento per la disciplina delle attività della Funzione Affari Legali dell'ASL di Salerno che, allegato alla presente ne forma parte integrante;
- di mandare, per l'esecuzione, alle Funzioni Affari Legali, Affari Generali e Personale;
- ricorrendone i presupposti, dichiarare l'immediata esecutività del presente atto

IL DIRETTORE PROPONENTE
Avv. *Walter Maria Ramunni*

IL DIRETTORE GENERALE

in virtù': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 398 del 31 luglio 2012 e D.P.G.R.C. n. 210 del 1 agosto 2012

Vista la proposta formulata dal Direttore Struttura Complessa Funzione Affari Legali alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

delibera

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di adottare la proposta di cui sopra, così come formulata dal Direttore Struttura Complessa Funzione Affari Legali;
- di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.


Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
dott.ssa Angela Anecchiarico



Si esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
avv. Annamaria Farano



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Squillante



SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL _____

18 FEB. 2015

IL DIRIGENTE

Eliana Ambrosio
Dr.ssa Eliana AMBROSIO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

18 FEB. 2015

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____
DEL _____

IL DIRIGENTE

Eliana Ambrosio
Dr.ssa Eliana AMBROSIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO
SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....

Allegato alla deliberazione n. 11.5 del 14.02.2015

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLA FUNZIONE AFFARI
LEGALI DELL'ASL DI SALERNO.-**

Art. 1.- Fonte normativa per l'adozione del regolamento.-

Ai fini dell'adozione del presente regolamento si rinvia ai contenuti del Testo unico sul Pubblico impiego (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e nello specifico all'art. 5 con rubrica dal titolo. "Potere di Organizzazione".¹

**ART. 2 -Quadro normativo e giurisprudenziale del profilo giuridico e
della funzione di avvocato pubblico.-**

Gli Avvocati degli Enti Pubblici iscritti nell'Elenco Speciale, annesso all'Albo degli Avvocati, sono professionisti che hanno come unico ed esclusivo cliente l'Ente di appartenenza.

Essi hanno una duplicità di rapporto sia verso l'Azienda per effetto del vincolo di subordinazione di pubblico impiego, alla quale rispondono per la corretta esecuzione del mandato professionale loro affidato; nonché nei confronti dell'ordinamento professionale per l'iscrizione al Consiglio

¹ Art. 5.Potere di Organizzazione. 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici (¹). 3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.⁽²⁾

(1) Comma sostituito dall'art. 34, co. 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, co. 17, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

(2) Comma aggiunto dall'art. 34, co. 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.



dell'Ordine degli Avvocati, al quale rispondono a titolo di responsabilità disciplinare per le violazioni ai doveri professionali.

Per le predette peculiarità dello status giuridico degli Avvocati delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b), R.D. n. 1578/1933, l'iscrizione di un Avvocato di un Ente Pubblico nell'Elenco Speciale, annesso all'Albo degli Avvocati, può essere effettuata soltanto se presso l'Ente Pubblico di appartenenza esiste un Ufficio Legale, costituente un'unità organica autonoma ed indipendente dal potere politico, dotata di un adeguato supporto amministrativo e dei necessari mezzi strumentali necessari per l'esercizio della professione forense.

Essi svolgono l'attività in piena autonomia ed indipendenza come prescritto dai canoni della deontologia professionale anche in conformità a quanto già statuito dal pacifico e dominante orientamento giurisprudenziale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 28049 del 25.11.2008; TAR Sardegna Sez. II Sent. n. 7 del 14.1.2008; Cass. Civ. Sez. Un. Sentenze n. 5559 del 18.4.2002, n. 3735 del 14.3.2002, n. 3733 del 14.3.2002, n. 10367 del 19.10.1998, n. 5331 del 10.5.1993, n. 12017 dell'11.11.1991 e n. 7945 del 6.8.1990). Altrettanto dicasi, per i compensi professionali di cui ai rispettivi CCNL di area ed alle norme nazionali che rimettono, al Regolamento - e quindi alla scelta di autonomia del singolo ente - la concreta disciplina delle propine settanti agli avvocati pubblici con il solo limite del rispetto dei "principi" dettati dalla legge forense, che, nel testo attualmente vigente (art. 23 L. n. 247 del 2012), sancisce il diritto degli avvocati dipendenti degli enti pubblici a un "trattamento economico adeguato alla funzione svolta", in qualità di dipendenti togati.

Art. 3. Attività della Funzione Affari Legali dell'Asl di Salerno.-

1. L'Ufficio Legale opera all'interno dell'ASL di Salerno svolgendo le seguenti funzioni:

a. assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda nelle cause di lavoro e in materia pensionistica, civile, tributaria, amministrativa, in cui l'Ente sia parte attrice o convenuta, anche nelle eventuali fasi conciliative nonché nelle pratiche di recupero crediti, nei pignoramenti presso terzi e nei procedimenti esecutivi in genere;



b. istruttoria delle pratiche e redazione delle memorie difensive nelle cause dalla stessa patrocinata;

c. formulazione di pareri legali e tecnico-giuridici su richiesta dei Centri di Responsabilità e dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici;

2. Gli avvocati dell'Ufficio legale svolgono la propria attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e con la flessibilità oraria richiesta dalle attività giurisdizionali. Essi rispondono direttamente al Rappresentante Legale dell'Ente nell'espletamento del mandato professionale e, per quanto di competenza, al Direttore della Funzione Affari Legali. Essi si rapportano con i dirigenti e con i responsabili delle strutture amministrative per l'acquisizione di dati, notizie, elementi utili e atti indispensabili ai fini dell'espletamento del mandato.

3. Gli avvocati dell'Ufficio legale, nell'espletamento delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto della normativa statale, della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia, l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché la lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

4. Gli avvocati dell'Ufficio legale iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 4 - Gestione delle pratiche

1. Il Responsabile dell'Ufficio Legale, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo attribuisce agli avvocati dell'Ufficio iscritti all'Elenco speciale le pratiche relative alle attività giudiziali e stragiudiziali, tenendo conto della competenza professionale acquisita, procedendo a un'equa distribuzione del carico di lavoro complessivo.

Art. 5 - Compensi professionali e modalità di ripartizione.

1. Agli avvocati dell'Ufficio Legale iscritti all'Elenco speciale sono riconosciuti gli onorari per le attività giudiziali e stragiudiziali, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n.90



convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, nell'ipotesi di provvedimenti favorevoli all'ASL di Salerno, anche non definitivi, e di provvedimenti che prevedano la compensazione integrale delle spese a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'ASL di Salerno dai quali derivi un vantaggio e/o una minor spesa per la Pubblica Amministrazione.²

2. Sono provvedimenti favorevoli all'ASL di Salerno i provvedimenti giurisdizionali o le mediazioni o i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente, abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, come pure i provvedimenti che dichiarino il difetto di giurisdizione, di competenza o l'estromissione dell'ASL dal giudizio, l'improcedibilità, l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione o, ancora, i provvedimenti che dichiarino l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in generale, tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole per l'Azienda.

3. In caso di spese liquidate in sentenza, i compensi professionali sono corrisposti nella misura determinata dal Giudice; nelle cause concluse con sentenza favorevole, senza liquidazione delle spese di lite, i compensi professionali sono riconosciuti così come al comma 1 e rinvio alla nota in calce.

4. I compensi professionali vengono ripartiti tra gli avvocati iscritti all'Elenco speciale che hanno patrocinato la causa, in virtù di apposito mandato conferito dal Direttore Generale. Parte dei compensi può essere corrisposta agli altri avvocati iscritti all'Elenco speciale che abbiano svolto attività istruttoria o di sostituzione in udienza, o che abbiano

² Per i compensi aggiuntivi dovuti agli avvocati per l'ipotesi di sentenze favorevoli con compensazione totale delle spese di lite - somme che, non essendo poste a carico della controparte, restano a carico dell'ente - si dispone nel rispetto dei criteri di politica legislativa tesa al contenimento della spesa pubblica (cfr. art. 1, comma 457 della L. n. 147 del 2013; art. 9 del D.L. n. 90 del 2014) e basato sulla considerazione che il pagamento dei compensi professionali agli avvocati interni di enti pubblici, nel caso di controversie definite con sentenze favorevoli per l'ente con compensazione totale delle spese legali, non rispettando il requisito dell'autoalimentazione, incide sugli equilibri di bilancio dell'ente e, pertanto, è assoggettato ai vincoli dettati dall'art.1, comma 557, della legge n.296/2006 e dall'art.9, comma 2 bis, della legge n.122/2010 (Deliberazione n.51/contr/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite; deliberazione n.3/2012 Corte dei Conti - Sez. reg.dell'Umbria; Nota Ragioneria Generale dello Stato prot.72010 del 4 settembre 2013).
Alla luce delle suesposte considerazioni la previsione regolamentare che, riempie lo spazio bianco dei CCNL e della contrattazione di secondo livello, si prevede che le propine spettanti agli avvocati in caso di vittoria della lite con spese compensate siano da trattare in sede decentrata per gli avvocati -dirigenti e avvocati funzionari con posizione organizzativa con riferimento retribuzione di risultato e per gli avvocati-funzionari senza posizione organizzativa al fondo sulla produttività.

A

effettivamente collaborato anche nella predisposizione degli atti processuali, secondo espressa indicazione del Responsabile dell'Ufficio. La liquidazione dei suddetti compensi avviene con determina del Dirigente della Funzione.

5. L'attività viene documentata mediante apposite notule interne, predisposte da ogni avvocato al maturarsi dei presupposti di cui ai richiamati articoli che precedono. Le notule vengono sottoscritte dall'avvocato che ha eseguito la prestazione professionale e raccolte, verificate, vistate e liquidate con determinazione dirigenziale del dirigente del Centro di Responsabilità Affari Legali.

6. La ripartizione del fondo viene effettuata semestralmente secondo i seguenti criteri:

- a) al personale amministrativo non iscritto all'Albo professionale è riconosciuta una quota come di seguito indicato in relazione all'importo annuo del fondo e all'attività svolta, facendo riferimento ai seguenti parametri di giudizio:
 1. pratiche trattate;
 2. qualità del lavoro svolto;
 3. disagio e urgenza del lavoro,
 4. adattamento e disponibilità operative;
 5. impegno e responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati, anche in relazione alla categoria e profilo professionale di appartenenza;
- b) al personale degli Affari Legali si stabilisce di dividere le quote con le seguenti modalità
 - 1) il 5% quota Amministrazione;
 - 2) il 15% a favore del personale amministrativo;
 - 3) IL 5% ai dipendenti della Funzione del Personale secondo indicazione del Dirigente Responsabile;
- a) all'avvocato relatore (inteso come colui che ha redatto l'atto e seguito la causa nelle varie fasi del processo) 40%;
- b) agli avvocati restanti il 35% tenuto conto dei criteri preferenziali riferiti ai carichi di lavoro ed alla criticità tecnica del ramo di attività;



7. Per gli incarichi congiunti con professionisti esterni i compensi spettanti agli Avvocati interni, determinati secondo criteri del presente regolamento, sono ridotti del 60% nel caso di incarico congiunto con un solo professionista esterno, del 70% in caso di incarico congiunto con due o più professionisti esterni, dell'80% in caso di incarico congiunto con tre o più professionisti esterni, purché l'Avvocato dell'Ente abbia concorso, seppure in maniera marginale, alla redazione degli atti giudiziari ed all'attività connessa. Diversamente nulla sarà dovuto al professionista dell'Ente con incarico esterno (conferito cioè a un avvocato del libero foro) in quanto derogatoria del principio generale secondo cui la P.A. provvedere allo svolgimento delle proprie funzioni a mezzo del personale di cui dispone.

ART. 6 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

La disciplina del presente Regolamento si applica dalla data di approvazione.

Il Direttore della Funzione Affari Legali

Avv.  Walter Maria Ramunni